



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE RG [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione II Civile

Il Giudice Delegato alla trattazione dott. [REDACTED]

Letto il ricorso depositato il 22.4.2022 da [REDACTED] (C.F. e P. IVA [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore* amministratore unico [REDACTED] dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], con il quale parte istante chiede "che il Giudice voglia, per i motivi di cui sopra, concedere ulteriori 60 giorni di conferma delle misure protettive per permettere di riprendere (per portare a termine positivamente) la procedura iniziata...";

sentite le parti e i creditori all'udienza del 9 maggio 2022, letto il parere dell'esperto dott.ssa [REDACTED] [REDACTED], lette le memorie di costituzione dei creditori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RILEVATO

- che con ordinanza datata 17 gennaio 2022, lo scrivente confermava le misure protettive richieste con deposito dell'istanza ex art. 6 co. 1 L. 147/21 in data 27 dicembre 2021 presso la Camera di Commercio, ritenendo sussistente una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell'esperto, nonché ravvisando la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata dall'esperto nelle linee essenziali; si riteneva probabile il mutamento di convincimento dei creditori mostratisi inizialmente contrari alla partecipazione alle trattative, con conseguente partecipazione effettiva e proficua alle stesse a seguito della conoscenza delle linee guida del risanamento aziendale e dell'utilità ad essi assicurata per effetto della continuità, circostanze che avrebbero appreso solo con in uno stadio evolutivo più avanzato della composizione negoziata; veniva fissato per le misure protettive richieste il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza;



- che con istanza depositata in data 22.4.2022, la [REDACTED] a mezzo del procuratore costituito, richiedeva la proroga di 60 (sessanta) giorni delle misure protettive in essere, rappresentando: di essersi impegnata sin dall'avvio della procedura per attuare le iniziative richieste dalla legge e che tali attività avevano subito un rallentamento a causa dell'improvviso ricovero con conseguente decesso della Sig.ra [REDACTED] moglie del rappresentante legale e amministratore unico Ing. [REDACTED]; che a seguito di tale tragica circostanza – occorsa in data 28.3.2022 dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera iniziato in data 21.12.2022 - l'amministratore si era rimesso al lavoro e, alla data di deposito dell'istanza *“sta[va] mettendo a punto un piano di risanamento particolareggiato da condividere con l'Esperto”*, nonché stava *“sondando la possibilità di addivenire ad uno stralcio delle posizioni debitorie con la proposta di un pagamento parziale dei propri creditori / fornitori (tutti chirografari), senza lesione alcuna della par condicio; il tutto al fine di presentare poi il risultato di questa attività all'Esperto, affinché possa agevolare le trattative con i creditori stessi e, nel contempo, vagliare la concreta fattibilità del piano della correlata operazione straordinaria che l'ing. [REDACTED] si sta impegnando a realizzare”*; che nei predetti tre mesi la società aveva continuato a lavorare a pieno ritmo, ad ottenere nuove ed importanti commesse di lavoro, a pagare i propri dipendenti, il tutto senza *“bruciare cassa”, anzi incrementandola*. Dichiarava inoltre di voler programmare un nuovo piano industriale di risanamento, coinvolgente tale società [REDACTED] interessata a stipulare un preliminare affitto di ramo d'azienda, il cui ricavato consentirebbe a [REDACTED] di far fronte alla propria esposizione debitoria. Infine, segnalava di aver *“proposto una definizione 'a saldo e stralcio' delle posizioni debitorie di [REDACTED] nei confronti delle banche 'chirografarie'”* e di essere in corso di trattative con le banche con garanzia a medio credito per ottenere un'estensione di decorrenza del piano di ammortamento. Concludeva quindi precisando la necessità di una proroga *“non [...] dilatoria, ma funzionale ad una soluzione che non danneggerebbe i creditori privilegiati, non creerebbe altri debiti ma, semmai, sarebbe il percorso naturale che si spera possa portare alla conclusione positiva della composizione negoziata, valutando – in caso di criticità – la proposizione di domanda di concordato semplificato”*;
- che con deposito telematico del 6.5.2022 l'Esperto dott.ssa [REDACTED] rendeva un motivato parere negativo riguardo l'istanza di proroga, rappresentando che, nonostante abbia incontrato più volte l'imprenditore e i suoi consulenti, segnalando sin da subito l'inadeguatezza del piano di risanamento originariamente presentato e invitando l'impresa a definire i caratteri dell'operazione di finanza straordinaria nello stesso prospettata, non era riuscita a svolgere l'attività di propria competenza, ossia a svolgere le trattative con le parti coinvolte.



PREMESSO

Nello specifico, il parere dell'esperto ha evidenziato le seguenti gravi criticità:

- a) che la società ha posto in essere un'attività di contatto stragiudiziale, con trasmissione di documenti, in assenza dell'esperto e fuori dall'ambito della composizione negoziata e della regolamentazione tipica del D.L. n. 118/2021, con alcuni istituti di credito e fornitori, escludendo totalmente la dott.ssa [REDACTED] dal suo ruolo di mediazione e facilitazione delle trattative, probabilmente con la finalità preliminare di sondare la disponibilità dei creditori ad un potenziale "saldo e stralcio" del loro credito. A tal proposito precisa:

In particolare in data 20 aprile u.s. la società e suoi consulenti hanno incontrato i rappresentanti degli Istituti Bancari, senza avvisare la sottoscritta. Tale attività ha ostacolato l'esperto che, oltre ad agevolare le negoziazioni tra impresa e creditori, ha professionalmente interesse di conoscere il contenuto delle proposte offerte ai creditori al fine di verificarne non solamente la coerenza con il "documento previsionale", ma soprattutto la ragionevolezza dei flussi di cassa liberi che devono essere destinati al servizio del debito, di svolgere il proprio compito.

Sempre recentemente, l'Esperto ha preso atto dell'invio, senza preventiva condivisione, e del successivo deposito in Piattaforma Telematica, di una comunicazione personalizzata, datata 15 aprile 2022, e indirizzata ad ogni creditore con finalità alla sottoscritta sconosciute. Dalla lettura della comunicazione – della quale l'esperto è venuta a conoscenza tramite Piattaforma Telematica, non si capisce con chiarezza se quanto esposto rappresenti un'attività di sondaggio ed esplorazione di un possibile accordo massivo di saldo e stralcio, oppure una vera e propria offerta contrattuale, che comunque non costituisce ad alcun effetto un contratto tra quelli menzionati alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della L 147/2021. Infatti tali contratti, possibili con la conclusione positiva della negoziazione, e quindi con l'individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio di cui all'art. 2, comma 1 della L 147/2021, debbono dapprima essere condivisi con l'esperto, il quale deve esprimersi nella propria Relazione Finale, circa la loro coerenza con le attività necessarie al superamento della situazione di squilibrio e con il Piano di Risanamento (peraltro consegnato solo in maniera non coerente).

- b) che, nonostante le numerose richieste e solleciti, l'esperto ha sin da subito riscontrato difficoltà nel reperire le informazioni necessarie e i documenti societari di supporto a causa di una certa ritrosia manifestata dall'imprenditore a fornire quanto richiesto. In particolare, ha segnalato:

- l'inadeguatezza del piano finanziario ed industriale di risanamento redatto dall'imprenditore, caratterizzato da elementi di incoerenza, approccio semplicistico e non strutturato, nonché redatto su un *file* avente formato impeditivo per la corretta valutazione da parte dell'Esperto dei calcoli sottostanti alle operazioni contabili ivi rappresentate;
- che lo stralcio massivo dei crediti dei fornitori è stato rappresentato meramente in via numerica, in assenza di alcuna indicazione relativa alle sue modalità di attuazione;
- che l'operazione di finanza straordinaria prospettata *ab initio* quale fondamentale punto



di partenza per la risoluzione della crisi imprenditoriale – in ambito di composizione negoziata - non sarebbe stata adeguatamente illustrata né perseguita in concreto dalla società ricorrente: vedi in tal senso, le dichiarazioni rese dall'esperto all'udienza in data 12.1.2022, per la concessione delle misure protettive: *"...il test dà un risultato molto buono per ciò che richiede la normativa ma legato ad un accordo con i creditori, al perseguimento di un nuovo business model, all'eventuale cessione di azienda in continuità indiretta, l'[REDACTED] normalizzato si riferisce a delle commesse nuove con durata di due tre anni; serve una operazione straordinaria di aggregazione con operatori del settore interessati, è un settore importante perché arriveranno dal PNRR circa € 7 Miliardi per la banda larga; senza un affitto di azienda che porti risorse tali da pagare il debito non è facile il piano di risanamento, può reggere la continuità aziendale diretta per sei-sette mesi ma ha bisogno di un supporto esterno; la società ha il DURC pulito, non ha debiti erariali, non ha debiti privilegiati verso dipendenti e non ha debiti verso INPS INAIL non rateizzati; le misure protettive sono utili in questa direzione ed è necessaria una procedura di selezione degli interessati, vi sono già due soggetti interessati a entrare nella compagine";*

- che il documento di piano presenta numerose incongruenze e non è redatto secondo la logica e la prassi tipica dei piani prospettici;
 - di non aver ricevuto il piano finanziario a sei mesi aggiornato esplicitamente richiesto e necessario per verificare eventuali scostamenti dovuti allo scorrere del tempo;
 - di non aver ricevuto, altresì, la richiesta reportistica quindicinale sottoforma di *Executive Summary*, tipica delle procedure di regolazione alternativa della crisi di impresa, necessaria per verificare che dall'avvio della procedura la società "non abbia bruciato cassa", che essa non abbia arrecato danno al ceto creditorio assottigliando la garanzia patrimoniale, che non siano state effettuate operazioni atipiche o di straordinaria amministrazione, a tutela del patrimonio societario;
- c) che l'analisi di coerenza del Piano non può condurre a un giudizio positivo, rilevata l'inaffidabilità delle posizioni di *stock* prospettiche, la presenza di squilibri tra attivo e passivo che ostacolano la reale quantificazione dei saldi patrimoniali, nonché perplessità in merito alla contabilizzazione delle immobilizzazioni (soprattutto immateriali, mai più svalutate, specie a seguito della rivalutazione per la normativa emergenziale del 2020);
- d) che l'attuazione degli stralci massivi ipotizzati risulta difficile se non impossibile, vista la numerosità dei creditori e i relativi possibili atteggiamenti opportunistici ed ostruzionistici



(manifestati dall'inizio), né sarebbe pensabile un "saldo e stralcio" senza la preliminare individuazione di *cash flow* a servizio del pagamento del debito;

- e) che la conclusione dell'operazione straordinaria prospettata risulta difficile nei tempi prospettati dall'imprenditore, in quanto alla data di deposito dell'istanza non era ancora stata identificata né progettata.

L'esperto ha concluso il suo parere con l'affermazione della sostanziale inutilità della proroga delle misure protettive, essendo allo stato indimostrato che la continuità aziendale diretta non stia operando in pregiudizio dei creditori, ed essendo ormai la composizione incanalata soltanto verso il concordato semplificato "in continuità indiretta", ove ne ricorrano i presupposti di legge:

La concessione della proroga delle misure protettive a parere dell'Esperto sulla base di tutto quanto sopra esposto, può essere utile al risanamento dell'impresa se: (i) è finalizzata alla progettazione/realizzazione di un concordato semplificato in continuità indiretta, salvo che non intervengano nel periodo di proroga interventi rilevanti e al momento non noti alla sottoscritta; (ii) è dimostrato che nel periodo di proroga non venga bruciata cassa.

Il parere negativo dell'esperto sulla concessione della proroga delle misure protettive si è compendiato in sintesi anche nella verbalizzazione resa all'udienza in data 9.5.2022 dalla dott.ssa [REDACTED], con esposizione di rilevanti criticità: "...Rileva che la bozza di piano è incompleta sul piano economico e finanziario come esposto in parere; la società non ha dato corso per i motivi di impossibilità dell'amministratore all'operazione di finanza straordinaria ritenuta necessaria fin dall'inizio; l'esperto ha tentato di approfondire i [REDACTED] e il margine delle commesse senza arrivare ad un approdo in carenza di documentazione idonea; ha richiesto come da prassi dei concordati un executive summary per verificare se la società "bruciasse cassa" o facesse operazioni lesive del ceto creditorio, ma tale documentazione non è mai giunta per motivi di organizzazione interna. Evidenzia che la concessione della proroga potrebbe essere utile solo se la società si dirigesse verso il concordato semplificato, rileva che le trattative non sono neppure iniziate perché la documentazione era incompleta; rileva infine che non vi è una lettera di intenti o una manifestazione di interesse concreta all'acquisizione dell'azienda. Rileva che anche solo per partire ad analizzare la nuova documentazione la società deve dimostrare di non bruciare cassa e di non stare operando in pregiudizio dei creditori."

I creditori, legittimati ad esprimersi in contraddittorio riguardo alla richiesta di proroga, già autorizzati a depositare sintetica memoria motivata, all'udienza del 9.5.2022, riconoscendo taluni di essere stati coinvolti in trattative condotte in assenza dell'esperto (nello specifico, [REDACTED] Milano e [REDACTED] [REDACTED]) assumevano due differenti posizioni:



- alcuni si opponevano fermamente ritenendo il comportamento della società istante meramente dilatorio e non ravvedendo alcuna prospettiva concreta di buon esito delle trattative;
- altri, pur non sottacendo talora una certa perplessità riguardo l'esito delle trattative e la genericità delle prospettive, si rimettevano alla prudente valutazione del Tribunale.

Nell'ambito della medesima udienza l'Esperto dott.ssa [REDACTED], ribadendo quanto già espresso in sede di parere, precisava che le conclusioni cui è pervenuta si basano sulla documentazione depositata nella piattaforma telematica alla data del 30 aprile 2022, non avendo avuto modo di analizzare quanto depositato successivamente dalla stessa società in data 5 maggio 2022 (bilancio aggiornato al 31.12.2021 nonché un nuovo piano di risanamento chiamato "flussi finanziari: piano di ristrutturazione") e rilevando di avere il dovere giuridico e professionale di analizzare il nuovo piano in un termine più ampio fino al termine della composizione.

La ricorrente [REDACTED] dichiarava in udienza, per mezzo del proprio procuratore, che la società è in grado di dimostrare di "non stare bruciando cassa in pregiudizio dei creditori", insisteva nel richiedere la proroga a tutela del lavoro dei dipendenti e dell'avviamento – evidenziando la presenza di nuove commesse con programmi di lavoro e flussi di cassa in entrata - e rilevava che il deposito del piano in un formato non ritenuto adeguatamente valutabile dall'esperto fosse dovuto alle modalità di funzionamento della piattaforma telematica, che impone il deposito in formato .PDF nativo (incapace di ricevere file in formato *excel*, come auspicati dall'Esperto).

RITENUTO CHE

1. **Sulla modalità di svolgimento concreto delle trattative, in assenza dell'Esperto e al di fuori dell'ambiente tipico della composizione negoziata ex D.L. n. 118/2021.**

In sede di conferma delle misure protettive richieste dalla [REDACTED] lo scrivente Giudice ha operato una valutazione di strumentalità delle stesse alla buona riuscita delle trattative con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale "già prospettata dall'esperto nelle linee essenziali", ravvisando altresì l'utilità del percorso di risanamento intrapreso "in base alle inequivoche dichiarazioni dell'esperto".

La procedura è stata avviata nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al d.l. 118/2021, con il coinvolgimento sin dal principio dell'Esperto dott.ssa [REDACTED] la quale, accettando l'incarico, si era resa disponibile a svolgere il proprio incarico in conformità alla disciplina che governa la procedura di composizione negoziata, nonché alla *ratio* sottesa all'istituto.

Nello specifico, tale figura professionale è stata introdotta dal legislatore quale esperto negoziatore, terzo e imparziale, deputato ad assistere l'imprenditore nello svolgimento delle



trattative, facilitando le stesse e stimolando gli accordi. In ragione della sua competenza, egli è chiamato a coadiuvare le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e nella composizione e mediazione degli interessi contrapposti delle stesse. La sua partecipazione alla procedura – coperta dalla garanzia dell'assoluta riservatezza riguardo le informazioni acquisite - è concepita come indispensabile: l'imprenditore è tenuto ad affidarglisi *in toto*, fornendogli tutte le informazioni necessarie in ordine alla condizione finanziaria della propria impresa e non omettendo nulla. Solo adottando un simile comportamento collaborativo, l'imprenditore può consentire all'Esperto di condurre efficacemente le trattative e individuare la via per raggiungere il risanamento dell'impresa. Come esplicito nella Relazione di accompagnamento al d.l. n. 118/2021, egli costituisce altresì il garante della sicurezza delle trattative e dell'assenza di atteggiamenti dilatori o poco trasparenti: ciò implica che il suo coinvolgimento deve essere costante e protrarsi per tutta la durata della procedura, non potendosi arrestare al solo primo incontro finalizzato ad ottenere parere positivo all'accesso alla procedura e la non archiviazione immediata della composizione.

Dallo stesso dettato normativo si desume infatti che gli incontri si devono svolgere a cadenza periodica ravvicinata ma sempre tra l'esperto, l'imprenditore, i creditori ed in generale tutte le parti interessate al risanamento, trattandosi di una procedura di composizione non giurisdizionale e con alcuni "incidenti" processuali; non è al contrario possibile una trattativa diretta esclusiva tra l'imprenditore e alcuni creditori per raggiungere un "saldo e stralcio" del debito scaduto (peraltro impossibile data la parcellizzazione e la numerosità dei chirografari), il che frustrerebbe la stessa *ratio* della composizione negoziata ed il ruolo di mediatore/facilitatore dell'esperto. In tal senso, si pone il chiaro disposto dell'art. 5 comma 5 del D.L. n. 118/2021, secondo il quale: *"L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata"*.

Per espressa ammissione della società istante – circostanza peraltro confermata dall'Esperto all'interno del suo parere, nonché dai creditori in sede di memorie autorizzate e di udienza del 9.5.2022 – l'avvio delle trattative si è svolto in assenza della dott.ssa [REDACTED] in un ambito esterno alla piattaforma telematica concepita dalla disciplina della composizione negoziata,



al di fuori di qualsiasi controllo terzo e imparziale e soprattutto senza l'opera necessaria di mediazione e facilitazione dell'esperto.

La [REDACTED], a totale insaputa dell'Esperto, ha proposto delle offerte di saldo e stralcio a taluni istituti di credito, escludendo dalle trattative gli altri creditori. Tale condotta appare incompatibile con le finalità sottese alla procedura della composizione negoziata e, peraltro, non ha consentito alla società di raggiungere gli esiti desiderati: nello specifico può anche valorizzarsi quanto rappresentato in sede di memoria autorizzata dalla [REDACTED] (depositata in data 4.5.2022), la quale ha manifestato l'impossibilità di accettare l'offerta presentata perché praticamente irrisoria (*"Nell'istanza di proroga la [REDACTED], sostiene di aver tentato la chiusura delle posizioni dei creditori chirografari, dimenticando però di indicare che, le offerte pervenute (almeno per quanto riguarda la [REDACTED]), non sono minimamente accettabili perché praticamente irrisorie (il "vantaggio fiscale" derivante da un fallimento sarebbe di gran lunga superiore a quanto offerto)"*).

Pare evidente che la società è contravvenuta al suo dovere di buona fede, chiarezza, correttezza e collaborazione verso l'esperto ed il ceto creditorio, ponendo in essere condotte contrarie al corretto perseguimento di una composizione negoziata assistita e consapevole.

Tale elemento induce a ritenere che la relazione della società ricorrente con i creditori chirografari raggiunti dalle proposte (peraltro da [REDACTED] dichiaratamente rese nell'ambito di un *"incontro che non ha dato prospettive concrete"*) non possa neanche costituire una reale trattativa, o quanto meno una trattativa utile e coerente con il perseguimento degli obiettivi di risanamento, che il d.l. 118/2021 si propone.

2. Le criticità evidenziate dall'Esperto che escludono la sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento; la carenza di strumentalità delle misure in essere al buon esito delle trattative (non ancora effettivamente) avviate; l'assenza di prospettiva della continuità indiretta indicata dall'esperto quale soluzione della crisi.

Non si possono ignorare le numerose criticità evidenziate dall'Esperto (e sopra riportate), le quali evidenziano perplessità sulla effettiva perseguibilità dell'obiettivo di risanamento dell'impresa.

Come è noto, successivamente all'accettazione dell'incarico, l'Esperto deve convocare senza indugio l'imprenditore, il quale in maniera pienamente collaborativa deve fornire tutte le informazioni in suo possesso che consentano al professionista di verificare l'effettiva sussistenza del presupposto di accesso alla procedura di composizione negoziata, ossia la ragionevole perseguibilità del risanamento; tali prospettive devono essere connotate da un



grado significativo di concretezza, non essendo sufficiente che assurgano a mera possibilità per l'impresa.

Ciò presuppone che l'Esperto possa contare su un corredo informativo completo, affidabile e aggiornato e possa richiedere, in qualsiasi momento, all'organo di controllo societario, al sindaco e al revisore legale (ove in carica), ogni documento utile all'esperimento di tale verifica.

La dott.ssa [REDACTED] ha rappresentato di essersi attivata prontamente richiedendo quanto necessario, incontrando però sin da subito una scarsa disponibilità, verosimilmente dovuta anche alle condizioni familiari che hanno colpito l'imprenditore poco dopo l'apertura della procedura, non potendo tuttavia la proroga tradursi oggi in una rimessione in termini.

A causa di tali manchevolezze, l'Esperto ha manifestato l'impossibilità di addivenire a una valutazione positiva riguardo l'attendibilità e l'attuabilità del piano, valutazione peraltro non solo fondata sull'assenza di informazioni esaustive, bensì anche sull'incoerenza e le problematiche emerse dal contenuto delle scarse informazioni reperite all'interno dei documenti prodotti.

Sull'assenza di piano industriale, finanziario e di risanamento in ambito di composizione negoziata, si è così pronunciato di recente il Tribunale di Ferrara (giudice Est. Dott.ssa Anna Ghedini, in www.ilcaso.it. Decreto del 21 marzo 2022), con orientamento senz'altro condivisibile e qui riportato: *"A questo punto deve essere rammentato che l'art.2 del D.L. n.118/2021 è chiaro nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Rimane oscuro come l'eventuale ripristino dell'equilibrio economico-finanziario sia in grado di resuscitare la continuità della impresa, mettendola in condizione di produrre valore, posto che la azienda sarebbe stata venduta"*

A fronte dell'assenza di un piano industriale e finanziario coerente, si è registrata solo la proposta di stralcio del debito, peraltro non recepito da parte dei creditori già attenti dalla proposta, nonché si è solo ventilata un'asserita operazione straordinaria di cui non è stata data alcuna indicazione (in assenza di proposte irrevocabili per l'affitto di azienda o anche soltanto di manifestazioni di interesse per iscritto); appare dunque lecito dubitare sull'effettività delle prospettive di risanamento inizialmente rappresentate, tanto più all'esito delle osservazioni rese dall'Esperto in punto di disordine contabile, che non ha consentito neppure la quadratura



dell'attivo e del passivo e men che meno l'effettiva redazione del test pratico per il risanamento imposto dal decreto direttoriale.

A tal riguardo, occorre infine precisare che le allegate nuove commesse che consentirebbero un asserito flusso di cassa positivo non costituiscono elemento decisivo in assenza di "traduzione" in effettivi flussi di cassa, ben potendo le stesse dare origine a costi superiori ai ricavi, ovvero rivelarsi in perdita; in altri termini, la prospettazione di nuove commesse, addotte dall'istante quale elemento idoneo ad escludere che la società stia aggravando il passivo a danno dei creditori, non è di per sé idonea a superare alcuna delle perplessità del raggiungimento dell'obiettivo sotteso alla composizione.

3. Sulla produzione documentale aggiuntiva effettuata dalla ricorrente il 6 maggio 2022.

Con deposito datato 6.5.2022, la difesa della società [REDACTED] ha tardivamente prodotto ulteriore documentazione: nello specifico, il bilancio al 31.12.2021, la relazione sulla gestione, il report commesse/vendite dal 2022 al 2024, l'evidenza di caricamenti sulla piattaforma, flussi finanziari e nuovo piano di ristrutturazione, nonché attestazione del pagamento al creditore privilegiato Molteni.

A tal riguardo si osserva che tale produzione documentale è tardiva – in quanto successiva all'istanza di proroga e non in tempo per la formazione del convincimento dell'esperto sull'effettiva risanabilità - e non può supplire la carenza informativa già denunciata, protrattasi sin dall'inizio dell'avvio della procedura e ripetutamente segnalata dallo stesso all'imprenditore; tale documentazione, peraltro, potrà essere valutata dall'esperto in caso di eventuale prosieguo della composizione negoziata, ove non venga richiesta l'immediata archiviazione.

Ad ogni modo, il bilancio chiuso al 31.12.2021 evidenzia un modestissimo utile di circa € 9.900, del tutto inidoneo *ictu oculi* a consentire con la continuità aziendale diretta la ristrutturazione del debito dell'impresa.

Le scansioni procedurali individuate dal d.l.118/2021 avrebbero imposto alla società di assolvere al proprio onere documentale in una fase antecedente all'istanza di proroga, in modo tale da dimostrare la permanenza dei presupposti di strumentalità, sulla base dei quali le misure protettive erano state concesse.

Tale negligenza, in uno all'approssimazione dimostrata in sede di redazione del Piano di risanamento e alle criticità di cui al punto precedente, nonché alla mancata prospettazione di finanza esterna o di qualsiasi altra operazione straordinaria di esternalizzazione dell'azienda a servizio del debito (al di là della generica segnalazione che "*vi è infatti la società [REDACTED], che*



ha lo stesso oggetto sociale di [REDACTED] che ha manifestato interesse a stipulare un preliminare di affitto di ramo d'azienda"), inducono a concludere per l'assenza di concrete prospettive di risanamento e di una seria volontà di trattare con tutti i creditori sotto la guida dell'esperto, circostanza del tutto incompatibile e inconciliabile con le finalità della composizione negoziata.

4. Sull'opposizione alla proroga da parte dei creditori.

A norma dell'art. 7 comma 5 del DL n. 118/2021, *"Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative"*.

Ad avviso di chi scrive, la previsione di un'istanza delle parti della composizione negoziata è concetto diverso dalla sufficienza della mera richiesta di proroga delle misure da parte del solo imprenditore interessato; ne consegue che la proroga deve trovare l'adesione della generalità dei creditori o comunque la loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell'instaurazione del contraddittorio; rimane tuttavia ferma la possibilità di sindacare un dissenso manifestamente preconcepito, immotivato o irragionevole derivante da assenza di collaborazione alle trattative.

Infatti, da un lato devono permanere i presupposti originari *del fumus* della non manifesta inattuabilità della composizione negoziata e dall'altro non può ignorarsi l'importante facoltà che la legge attribuisce ai creditori ed allo stesso esperto di arrestare il corso delle misure cautelari e protettive, se viene meno la loro strumentalità al buon esito delle trattative; in tal senso, l'art. 7 co. 6 del d.l. n. 118/2021 prevede infatti che *"Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti."*

Nel caso di specie, la proroga non appare comunque concedibile, atteso che all'udienza si è registrato il fermo dissenso e l'opposizione di ben sei difensori dei creditori rispetto alla richiesta di proroga, tra i quali uno dei maggiori creditori per importo, [REDACTED], con conseguente prognosi "infausta" dello svolgimento fruttuoso delle future trattative e ritenuta assenza di strumentalità delle misure di cui è richiesta la proroga.

Il procuratore di [REDACTED] (precedente in sede esecutiva) e [REDACTED] ha rilevato



in particolare a verbale di udienza che *“i bassissimi ricavi e flussi di cassa generati dalla continuità consentirebbero di pagare in percentuale i chirografari in un tempo irragionevole”*.

I tre procuratori delle banche creditrici hanno illustrato motivate perplessità sulla genericità delle prospettive di risanamento e sulla loro assenza di concretezza anche alla luce dell'incontro svolto in assenza dell'esperto.

Particolarmente motivata appare poi l'opposizione alla richiesta di concessione delle proroga da parte della società creditrice [REDACTED] SRL, di cui alla memoria di costituzione, con l'esposizione di rischi concreti per la tutela della *par condicio creditorum*: *“PAR CONDICIO CREDITORUM Per altro verso, occorre evidenziare che, nel ricorso per la proroga delle misure protettive, controparte afferma di voler garantire la par condicio creditorum. Si veda, nello specifico, pagina 3, ove si afferma: “l'ing. Giudici sta anche ‘sondando’, la possibilità di addivenire ad uno stralcio delle posizioni debitorie con la proposta di un pagamento parziale dei propri creditori / fornitori (tutti chirografari), senza lesione alcuna della par conditio”. Nello stesso ricorso, tuttavia, è la medesima controparte ad affermare che non sta in alcun modo rispettando la par condicio creditorum né ha intenzione di farlo in futuro. La proroga delle misure protettive, pertanto, porterebbe ad ulteriormente aggravare la posizione di alcuni creditori, tra cui la [REDACTED] l., avvantaggiando – al contrario – altri creditori. L'esatto opposto del concetto di par condicio creditorum....OMISSIS... ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE CIRCA LA PRESUNTA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA Un ulteriore motivo addotto da controparte per giustificare la richiesta di proroga delle misure protettive risulta essere il presunto interesse, da parte della non meglio identificata società “Atena”, all'affitto di ramo di azienda della ricorrente. Le somme così ricavate consentirebbero alla debitrice di “far fronte (nei ventiquattro mesi) alla propria esposizione debitoria. Tuttavia, nulla viene allegato dalla [REDACTED] a dimostrazione di tale presunto interesse. Per quanto consta, pertanto, potrebbe trattarsi dell'ennesimo presunto e non dimostrato appiglio che controparte sta utilizzando per sottrarsi o, quanto meno, per ritardare il pagamento del dovuto.”*

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di proroga delle misure protettive adottate con ordinanza del 17.1.2022, richiesta con ricorso di [REDACTED], depositato in data 22.4.2022.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE [REDACTED]

nominato, a cura della cancelleria.

Manda la cancelleria per la comunicazione del provvedimento al Registro Imprese per le necessarie iscrizioni ed annotazioni.

Milano, 14 maggio 2022

Il giudice

